



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 12/02/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 619

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Proroga anni 10 autorizzazione esercizio cava. Loc. “C.da Gesù e Maria” di Trani (BA). - Ditta Musicco Raffaele

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12672 del 07.11.05 la Ditta Musicco Raffaele, con sede a Trani in Via Torrente Antico n. 4, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, il rinnovo dell'attività di coltivazione e successivo ripristino di una cava per l'estrazione di materiale lapideo sita in loc. “C.da Gesù e Maria” dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 20 particelle 87-89-90-91-296 ed al Fg. 21 particelle 76-77-78-164-165-166-167-168-226;
- con nota aquisita al prot. n. 13941 del 01.12.05 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota prot. n. 15194 del 29.12.05 si invitavano le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo) ad esprimere proprio parere in merito all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 13293 del 10.11.06 quest'ufficio invitava la ditta a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato VIA nella seduta del 20.10.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 8763 del 31.05.07 la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, si esprimeva come segue: <<.....omissis.... La ditta Musicco nel luglio 2005 ha inviato all'Ufficio Via dossier relativo a rinnovo di autorizzazione di attività di coltivazione di cava per l'estrazione di materiale lapideo denominato “Pietra di Trani” - pietra ornamentale - in agro di Trani Loc. Gesù e Maria, attività già autorizzata, così come riportato nel Sia, dal Dirigente dell'Ass.to Industria, Commercio e Artigianato della Reg.Puglia con Decreto n. 055/dir 00012 del 25/2/99.
- Sono interessate le p.lle n.87-89-90-91-296 del fg. n. 20 e le p.lle 76-77-78-e 164-165-166-167-168-

226 del fg. n. 21 per un'estensione di mq 6327 circa: le tre aree non sono contigue e sono inserite in una più vasta area di estrazione.

- La durata della coltivazione prevista è di 6 anni. La falda profonda è a circa -59 mt dal p.c.
- Un aspetto particolare riscontrato nelle integrazioni pervenute è l'affermazione di produzione di 50.240 mc di materiale inerte di cui verranno utilizzati mc.18.982 per il piano di recupero o ricolmata delle cave, senza specificare l'utilizzo del residuo di questo materiale.
- Sono previste canalette di corrivazione a monte delle pendenze pur se la componente superficiale e profonda del terreno è di tipo carsico con buona permeabilità per le acque di pioggia
- Circa il PUTT l'area si trova in un ATE di valore E a destinazione agricola ed estrattiva circondato appunto da terreni interessati da attività di coltivazione di cave e piccole parti dello stesso ad uso agricolo
- Il PRAE/2000 individua nel territorio di Trani l'area estrattiva di tipologia 1a/BPP che viene confermata dal PRAE vigente, cioè prevede nell'agro di Trani un Bacino di Piano Particolareggiato (BPP) ed esclusivamente per la coltivazione di pietra ornamentale.
- Necessita però considerare che il PRAE, pur vietando l'apertura di nuove cave e l'apertura di cave per inerti, considera il bacino estrattivo di Trani (estrazione di materiale marmifero) fondamentale per l'economia locale e regionale.
- Nella fattispecie la tipologia di materiale coltivato rientra in quelli autorizzabili.
- Nella precedente valutazione si chiedevano integrazioni di notizie non presenti nel Sia quali:
 - La profondità massima di cava (25 mt con ricolmatura fino a 2 /4 mt a partire dal piano di cava) e la modalità di coltivazione (a gradoni. Si ma senza specificare la quantità, l'altezza, l'inclinazione);
 - La modalità di messa a dimora in attesa di piantumazione definitiva degli alberi di ulivo esistenti;
 - La modalità di asportazione, deposito e riutilizzo del cappellaccio o terreno vegetale;
 - La descrizione dei fossi di guardia e relativo inserimento nella cartografia del progetto di coltivazione;
 - La descrizione della rete di drenaggio di fondo cava e relativo inserimento nella cartografia del progetto di coltivazione;
 - La descrizione della modalità di messa in riserva e/o riutilizzo dei materiali di scarto parziale le modalità di messa in sicurezza delle pareti di cava;
- l'affidamento della gestione del cantiere a professionista di settore.
- Inoltre non si fa cenno all'art. 15 legge 37/85 ed art. 23 PRAE 2006 (fideiussione).
- Circa la descrizione delle fasi di coltivazione individuate in 3 fasi il piano di recupero ambientale viene datato in seconda fase con colmata senza indicazione della profondità residua mentre la piantumazione

o il ripristino ambientale viene datata a completamento della terza fase specifica che il recupero avverrà già in seconda fase per terminare un anno dopo il completamento della coltivazione di cava. Si afferma che la cava è recintata con blocchi di pietra di mt 1,50 di altezza.

- Si afferma che la protezione del ciglio di cava avviene con rilevati di terra e che la destinazione finale dell'area è di tipo agricola con piantagione di ulivi e/o mandorli e/o agrumi. In un unico passaggio del Sia si accenna all'esistenza nell'area di impianto fisso non più menzionato.

- Nonostante le integrazioni pervenute che risultano essere estrapolate dal Sia precedentemente presentato e quindi ancora non sufficienti, il Comitato perviene ad un parere favorevole con le seguenti prescrizioni che interessano tutte e tre le aree di cava descritte nel SIA:

- la destinazione finale delle cave ad avvenuto esaurimento prevede un uso agricolo. Pertanto la profondità di cava non può essere superiore a -15 mt;

- l'individuazione di specie arboree da piantumare è vaga; pertanto escludendo la piantumazione di agrumi che richiedono cure adeguate per l'attecchimento e la crescita, è preferibile la piantumazione di ulivi e mandorli, più resistenti al clima mediterraneo, con un rapporto di 1 albero per 20 mq;

- nella possibilità che la tipologia di terreno offre, piantumazione di arbusti ed essenze tipiche sulle pareti dei gradoni e sulle scarpate;

- la profondità ultima delle aree di cava (non superiore a -15 mt) prevede la presenza di un gradone con altezza ,inclinazione etc come previsto dalle NTA/PRAE;

- il residuo del materiale di scarto che ammonta a circa 32.000 mc (utilizzato per il recupero una quantità di 18.000 mc dei circa 50.000 previsti) non può essere depositato fuori dell'area di cava. Un uso diverso da quello per il recupero delle cave deve essere comunicato agli enti competenti;

- eseguire le opportune opere di drenaggio delle acque piovane sul fondo cava;

- inoltre il recupero naturalistico o agricolo dell'area deve prevedere sul ciglio delle aree di scavo la piantumazione di pareti arboree a distanza non superiore ai 4 mt uno dall'altro aventi anche funzioni fonoassorbenti e mitiganti le dispersioni delle polveri di lavorazione;

- inoltre, qualora esistono impianti fissi di trattamento del materiale di coltivazione, devono essere smantellati a fine coltivazione.

Si sottolinea la necessità dell'adeguamento al previsto dall'art. 26 L.R.le n. 37/85 nonché la messa in atto di quanto previsto nelle NTA del PRAE vigente ed in particolare alle norme di coltivazione e di recupero di cui al titolo III art. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, al titolo VII art. 2-3-4 ed art. 9-10-11-12-13-14-15-18-19-20 (norme per il recupero delle cave).....omissis>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.09.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Musicco Raffaele, con sede a Trani in Via Torrente Antico n. 4, per il rinnovo dell'attività di coltivazione e successivo ripristino di una cava per l'estrazione di materiale lapideo sita in loc. "C.da Gesù e Maria" dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 20 particelle 87-89-90-91-296 ed al Fg. 21 particelle 76-77-78-164-165-166-167-168-226;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli